

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

## DIVISIONE CALCIO FEMMINILE

00198 ROMA - VIA G. ALLEGRI, 14

### COMUNICATO UFFICIALE N. 59/DCF

#### A) RISULTATI DELLE GARE:

Primavera 2

Risultati gare del 30 Ottobre 2022 - 5ª Giornata

##### **Girone A**

A.S.D. TRENTO CALCIO FEMMINILE	SSDARL CITTADELLA WOMEN	1 - 9
F.C. COMO WOMEN S.R.L.	SSDARL BRESCIA CALCIO FEMMINILE	3 - 0
SSDARL CHIEVO VERONA WOMEN FM	U.C. SAMPDORIA SPA	VDGS

##### **Girone B**

A.S.D. APULIA TRANI	S.S.D. ACF CALCIO F. AREZZO SRL	0 - 7
RAVENNA WOMEN FC SSD ARL	A.S.D. FC SASSARI TORRES FEMM.LE	3 - 3
TERNANA CALCIO SPA	POMIGLIANO C. FEMMIN. SRL	1 - 0

#### B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO:

Il Giudice Sportivo Avv. Sergio Lauro, assistito dal rappresentante dell'A.I.A. Alfredo Di Bello, nella seduta del 2 novembre 2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

Primavera 2

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

Gare del 30 Ottobre 2022

#### **A CARICO DELLE SOCIETÀ**

##### **Gara SSDARL CHIEVO VERONA WOMEN FM - U.C. SAMPDORIA SPA**

Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali, rilevato che la società U.C. SAMPDORIA SPA ha inserito in distinta la calciatrice SCHELOTTO Martina, nata il 9/11/2007, e che dal referto di gara emerge che la

calciatrice SCHELOTTO (n. 20) sia subentrata al 27° del secondo tempo alla calciatrice TRAVERSONE Letizia (n. 3);

rilevato che il Regolamento Primavera della Divisione Calcio Femminile F.I.G.C. - C.U. n. 288/A del 30 giugno 2022 alla Lettera E) – comma 4, alla voce “Partecipazione delle Calciatrici” dispone che possono partecipare al torneo le calciatrici nate a partire dal 1° gennaio 2004 in poi e che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età; e sia consentita la partecipazione al Campionato Primavera di una sola calciatrice che abbia compiuto il 14° anno di età, purché nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 34 delle N.O.I.F. e autorizzata dalla Divisione Calcio Femminile. L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva;

rilevato che la società U.C. SAMPDORIA SPA in merito alla calciatrice SCHELOTTO Martina non abbia mai presentato alcuna documentazione né tantomeno abbia mai formalizzato alcuna richiesta di autorizzazione alla Divisione Calcio Femminile;

rilevato che, pertanto, la partecipazione alla gara della calciatrice SCHELOTTO Martina viola quanto stabilito nell’art. 34 N.O.I.F. comma 3, e nel Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 288/A del 30/6/2022;

Visto l’art.10 comma 6 C.G.S.

PQM

Delibera

- 1) Di infliggere alla società **U.C. SAMPDORIA SPA** la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in favore della società SSDARL CHIEVO VERONA WOMEN FM;
- 2) Di infliggere al dirigente accompagnatore ufficiale **PERSANO Francesca** (U.C. SAMPDORIA SPA) l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell’ambito federale sino al 9/11/2022.

Ammenda di € 100,00 **A.S.D. TRENTO CALCIO FEMMINILE**

Per aver inserito il medico sociale e averlo fatto accedere nel recinto di gioco nella panchina aggiuntiva.

Ammenda di € 100,00 **TERNANA CALCIO SPA**

Per aver inserito il medico sociale e averlo fatto accedere nel recinto di gioco nella panchina aggiuntiva; inducendo anche in errore l’Arbitro che non inseriva alcun medico a disposizione per la gara.

## A CARICO DELLE CALCIATRICI

ESPULSE

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara

**BARRETTA EMANUELA** (POMIGLIANO C. FEMMIN. SRL)

Per aver commesso un'azione fallosa impedendo una chiara occasione da rete.

**PALADINI MARTINA** (SSDARL BRESCIA CALCIO FEMMINILE)

Per doppia ammonizione.

AMMONIZIONI

Seconda Sanzione

**MARCHIORI CELESTE** (F.C. COMO WOMEN S.R.L.)

**RUOTOLO ILENIA** (A.S.D. APULIA TRANI)

Prima Sanzione

**BISTAFFA MERY** (SSDARL CITTADELLA WOMEN)

**MALACRIDA SARA** (F.C. COMO WOMEN S.R.L.)

**PAPAPICCO PAOLA** (SSDARL BRESCIA CALCIO FEMMINILE)

**ZANNINI SOFIA** (SSDARL CITTADELLA WOMEN)

IL GIUDICE SPORTIVO

Sergio Lauro

Eventuali reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., alla:

F.I.G.C. – Corte Sportiva di Appello Nazionale – Via Campania, 47 – 00187 Roma

pec: cortesportiva.appello@pec.figc.it

Il pagamento del contributo di reclamo dovrà essere effettuato:

- Tramite Addebito su Conto Campionato
- Tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato alla F.I.G.C. Roma
- Tramite Bonifico Bancario IBAN FIGC IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Roma il 2 Novembre 2022

IL RESPONSABILE  
Francesca Sanzone

IL PRESIDENTE  
Ludovica Mantovani